FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

Ordinanza n. 21/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 10966/445pf20-21/GC/blp del 15 aprile 2021 Reg. Prot. 125/TFN-SD

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, composto da

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente; avv. Amedeo Citarella – Componente; avv. Paolo Clarizia – Componente (Relatore);

ha pronunciato nella Camera di consiglio fissata il giorno 7 maggio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 10966/445pf20-21/GC/blp del 15 aprile 2021 nei confronti dei sig.ri Giuseppe D'Agostino, Camillo Agnano e della società Casertana FC Srl, la seguente

ORDINANZA

Premesso

Con dispositivo n. 95/TFNSD-2020-2021, pubblicato il 28 aprile 2021 in esito alla udienza celebratasi in pari data, questo Tribunale ha irrogato alla società Casertana FC Srl la sanzione dell'ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00). In termini: "accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga le seguenti sanzioni: ... per la società Casertana FC Srl, l'ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00)".

Con sentenza n. 143/TFNSD-2020-2021, pubblicata successivamente il 7 maggio 2021, relativa al medesimo procedimento, è stata ribadita e confermata nel dispositivo l'irrogazione nei confronti della Casertana FC Srl la stessa, identica sanzione dell'ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00). In termini: "accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga le seguenti sanzioni: ... per la società Casertana FC Srl, l'ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00)".

Sennonché, nell'ultimo paragrafo (punto n. 8) della parte motiva della richiamata sentenza n. 143/TFNSD-2020-2021, per un mero lapsus calami, è stata riportata la seguente frase "ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale e pertanto irroga (...) alla società Casertana FC Srl 1 (un) punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione";

Considerato

Sussiste contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza n. 143/TFNSD-2020-2021.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale può trovare rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni.

L'evidenziato contrasto è del tutto evidente che sia imputabile a un mero refuso (errore) materiale, evincibile *ictu oculi* dal dispositivo pubblicato il 28 aprile 2021 e dal dispositivo della stessa sentenza oggetto di correzione materiale, dai quali si evince *per tabulas* che il Tribunale ha irrogato alla società della Casertana l'ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00).

La soluzione del contrasto sconta la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice (Corte di cassazione, sezione III, sentenza 28 gennaio 2019 n. 3969); volontà evincibile in modo certo e inequivoco dai dispositivi delle decisioni e dalle circostanze fattuali sopra evidenziate, che hanno evidenziato un errore che emerge direttamente dall'esame dell'atto-provvedimento e attinente alla sua esteriorizzazione. L'ammissibilità del rimedio della correzione è stata riconosciuta anche dalla Corte federale d'appello in presenza di una "una discrasia tra la volontà del giudicante e la dichiarazione resa" (secondo la definizione da ultimo ribadita dalla Corte Federale D'Appello, SS.UU., n. 27/2019 del 5.12.2019).

La stessa Corte ha anche stabilito che il giudice può disporre d'ufficio la correzione di un errore materiale (Corte Federale d'Appello, I, n. 120-2019/2020, del 20.8.2020; I, n. 58-2020/2021, del 18.12.2020; IV, n. 9-2019-2020, del 6.3.2020).

Questo Tribunale condivide la tesi del giudice superiore per la considerazione che l'errore materiale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni.

Sussistono, alla stregua di quanto sopra esposto, i presupposti per il riconoscimento dell'errore materiale, istituto applicabile anche al processo sportivo in quanto espressione di un principio più generale di coerenza intrinseca dell'ordinamento.

Per le ragioni che precedono, le parole riportate in parte motiva al paragrafo 8 della decisione n. 143/TFNSD-2020-2021: "8. Sotto il profilo sanzionatorio, il Collegio, in assenza di parametri tipizzati dalla norma, di previsioni edittali minime e di esplicazione delle modalità di quantificazione, ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale e pertanto irroga al sig. Giuseppe D'Agostino l'inibizione per mesi 11 (undici) e al dott. Camillo Agnano l'inibizione per mesi 15 (quindici) e alla società Casertana FC Srl 1 (un) punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione";

vanno sostituite con le seguenti: "8. Sotto il profilo sanzionatorio, il Collegio, in assenza di parametri tipizzati dalla norma, di previsioni edittali minime e di esplicazione delle modalità di quantificazione, ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale con riferimento ai soli deferiti sig. Giuseppe D'Agostino e dott. Camillo Agnano e pertanto irroga al sig. Giuseppe D'Agostino l'inibizione per mesi 11 (undici) e al dott. Camillo Agnano l'inibizione per mesi 15 (quindici), e alla società Casertana FC Srl l'ammenda di euro 10.000,00 (diecimila)".

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dispone la correzione del suddetto errore materiale nei sensi di cui in motivazione.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori tramite pec.

Manda alla segreteria per l'annotazione della correzione sul provvedimento emendato.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE F.to avv. Paolo Clarizia IL PRESIDENTE
F.to cons. Giuseppe Rotondo

Depositato in data 8 maggio 2021.

IL SEGRETARIO F.to avv. Salvatore Floriddia